

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 297/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 95/CGF – RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio GRECO – Presidente; Avv. Federico SCALINGI, Prof. Pierfrancesco GROSSI, Avv. Nicolò SCHILLACI, Prof. Avv. Paolo TARTAGLIA – Componenti; Dr. Carlo BRAVI – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio METITIERI – Segretario

- 1) **RICORSO DELL’A.C. SANSOVINO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 1 AI SIGNORI MAFFEI DONATELLA E PECORINI PIETRO E AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, E 4 CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 3 NOIF** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 33/CDN del 5.11.08)

Visto il preannuncio “di dichiarazione di reclamo” inoltrato l’8.11.2008 dall’ Avv. Pietro Pecorini, già Presidente dell’A.C. Sansovino S.r.l. nonché quello trasmesso in pari data dalla sig.ra Valentina Veltroni, Presidente A.C. Sansovino S.r.l. avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 33/CDN del 5.11.2008 della Commissione Disciplinare Nazionale;

- viste le lettere del 15.1.2009 con le quali entrambi i soggetti di cui sopra, hanno dichiarato di voler rinunciare al reclamo;

- ritenuto che siffatte rinunce, quale espressione tipica dell’autonomia negoziale privata, fa venir meno l’intenzione delle parti di coltivare l’attivazione dello strumento processuale;

- constatato che, ai sensi dell’art. 33 comma 8 C.G.S., i reclami, anche se solo preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa;

- per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.C. Sansovino S.r.l. di Monte San Savino (Arezzo), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL’A.S.D. MOBILIERI PONSACCO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MOBILIERI PONSACCO CALCIO/FORCOLI DEL 14.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 26.11.2008)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo premesso che con decisione adottata il 26.11.2008 (Com. Uff. n. 61), il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale infliggeva la

sanzione sportiva della penalizzazione di un punto in classifica alla società Mobilieri Ponsacco calcio per i fatti relativi alla gara del 14.9.2008 disputata da quest'ultima contro la U.S. Forcoli.

L'episodio, da cui è scaturito il provvedimento sanzionatorio da parte del Giudice Sportivo, è stato determinato dal lancio di un oggetto, da parte dei tifosi della squadra ospite posizionati sotto la tribuna, che ha colpito un calciatore della U.S. Forcoli procurandogli un taglio sulla fronte tanto da essere trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Volterra dove gli fu diagnosticato un trauma contusivo alla regione frontale, con 3 giorni di prognosi.

Avverso tale delibera ricorreva la società Mobilieri Ponsacco che, seppur ritenendo giusta e corretta la decisione adottata del giudice di prime cure, chiedeva alla Corte l'applicazione delle esimenti o, in via subordinata, delle attenuanti previste dall'art. 13 C.G.S. per la collaborazione prestata al soccorso della persona lesa.

Tanto premesso, la C.G.F. osserva che il reclamo è infondato e, pertanto, non è meritevole di accoglimento.

Stante la pacificità della ricostruzione dei fatti operata dagli Organi di Giustizia Sportiva, si rileva che le invocate esimenti o attenuanti non possono essere ritenute applicabili stante la natura indiscutibilmente grave del contegno posto in essere, non isolato ma inserito in una reiterata ostilità della tifoseria ai danni dei calciatori della squadra ospite, non essendoci, tra l'altro, prova in atti dell'asserito soccorso prestato al signor Brogi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Mobilieri Ponsacco Calcio di Ponsacco (Pisa).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio GRECO – Presidente; Avv. Federico SCALINGI, Prof. Pierfrancesco GROSSI, Dr. Alessandro LUCIANO, Avv. Nicolò SCHILLACI – Componenti; Dr. Carlo BRAVI – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio METITIERI – Segretario

3) RICORSO DEL SIG. MONTALI ALESSANDRO, PRESIDENTE DELLA U.S. IMPERIA 1923 S.R.L. NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 E SIG. MONTALI GIANFRANCO, CASSIERE CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA DELLA U.S. IMPERIA 1923 S.R.L. NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 E FINO AL 2.1.08 AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE RISPETTIVAMENTE INFLITTA PER ANNI 1 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 15 CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMI 11 E 12 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 16.10.08)

La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 26/CDN del 16.10.2008, ha inflitto, al signor Montali Alessandro, presidente della U.S. Imperia 1923 S.r.l. e al signor Montali Gianfranco, cassiere con delega di rappresentanza della U.S. Imperia 1923 S.r.l., la sanzione dell'inibizione rispettivamente inflitta per anni 1 seguito deferimento del Procuratore Federale per la violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, commi 11 e 12 N.O.I.F., per il mancato pagamento delle somme di denaro dovute ad alcuni calciatori della U.S. Imperia 1923 S.r.l..

Avverso tale provvedimento i signori Montali Alessandro e Gianfranco hanno anticipato, con fax del 29.10.2008, reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale.

A seguito di ricevimento di detto reclamo, la Corte richiedeva, con telegramma del 21.11.2008, la ricevuta raccomandata attestante il contestuale invio alla controparte, Procura Federale, del detto reclamo in quanto privo.

Non avendo ricevuto risposta al telegramma, la C.G.F. fissava l'udienza per il 16.1.2009.

Alla seduta è comparso, davanti alla C.G.F. – III^a Sezione Giudicante – il rappresentante della controparte Procura Federale Avv. Giua, che chiedeva l'inammissibilità del reclamo per non aver ricevuto il reclamo.

La Corte dichiara il reclamo inammissibile.

Infatti, ai sensi dell'art. 33, comma 5 C.G.S., i reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 38 C.G.S.. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte.

E' giurisprudenza consolidata considerare, nei procedimenti instaurati a seguito di deferimento operato dalla Procura Federale quest'ultima parte necessaria ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 35.4.1 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dai signori Montali Alessandro e Montali Gianfranco.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL MORRO D'ORO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUCO CANESTRO/MORRO D'ORO DEL 23.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008 integrazione del Com. Uff. n. 61 del 26.11.2008)

Con reclamo del 18.12.2008 la società Morro D'Oro Calcio S.r.l. proponeva reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 comminata alla società per i motivi riportati nel Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008.

L'attuale reclamante è stata sanzionata dal Giudice Sportivo "... per avere propri sostenitore in campo avverso, per l'intera durata del secondo tempo, lanciato sputi contro un Assistente Arbitrale attingendolo in varie parti del corpo e profferito all'indirizzo del medesimo espressioni gravemente offensive, dal contenuto minaccioso e comportanti insulto per motivi di colore. Uno di detti sostenitori, inoltre, arrampicatosi sulla rete di recinzione, lanciava, durante la sostituzione di un calciatore, uno sputo contro lo stesso Assistente attingendolo alla testa. (R A – R AA)...".

Con argomentazione diffusa e lucida nel reclamo si tenta di contrastare il contenuto del referto sottoscritto dall'Assistente.

La Corte di Giustizia Federale non è dell'avviso che il contenuto del reclamo possa vanificare quanto riportato dall'assistente arbitrale, in merito al grave comportamento dei sostenitori della reclamante.

Si ritiene pertanto che il reclamo non possa avere accoglimento e si conferma quindi la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Morro D'Oro Calcio S.r.l. di Morro D'Oro (Teramo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO CALC. CHERUBINI GIANLUCA, ATTUALMENTE TESSERATO A.S.D. CHIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.2.2009 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 93 E 94 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 5.12.2008)

La decisione impugnata ha per oggetto l'avvenuto pagamento in nero da parte della società Giulianova Calcio di emolumenti al ricorrente, emersi da accertamenti di carattere fiscale compiuti dalla Guardia di Finanza relativamente al periodo febbraio-marzo 2007.

Con il primo motivo di gravame, la difesa del Cherubini deduce un *error in iudicando per assenza di alcun vincolo di tesseramento nel periodo febbraio-marzo 2007 e quindi per carenza del presupposto per la sanzionabilità*, affermando che *“l'ipotetico incameramento delle somme in nero”* sarebbe avvenuto in un arco temporale, nel quale tuttavia il calciatore aveva già risolto il 1.7.2006 il suo rapporto con la società di precedente appartenenza e nel successivo mese di ottobre anche quello di *team manager* con la stessa. L'argomento non ha pregio, in quanto l'illecito si riferisce nel suo rapporto causale al precedente periodo nel quale egli era indubbiamente collegato da uno specifico rapporto di dipendenza: se così non fosse si tratterebbe evidentemente di elargizioni avvenute *sine causa*. Nè, in quest'ordine di idee, è possibile far leva su una eccezione di intervenuta prescrizione, poiché questa non prende data dal momento in cui si maturano le ragioni per le quali i pagamenti sono stati effettuati, bensì dal tempo in cui l'illecito è stato commesso e l'atto di deferimento della procura federale testualmente conferma al riguardo che *“è stato ulteriormente accertato che ogni tesserato non percepiva lo stipendio in relazione al mese o al periodo di effettiva spettanza, ma spesso il pagamento avveniva con importi relativi a stipendi arretrati, anche di diversi mesi”*.

Con il secondo motivo, il ricorrente tenta di far leva su attestazioni rilasciate dal signor Domenico Angelozzi e del signor Claudio Di Giustino, rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Generale della stessa società all'epoca dei fatti e come tali il primo anch'egli deferito a seguito delle stesse indagini compiute dalla Guardia di finanza per i fatti in questione. Senonchè a fronte degli ampi, dettagliati ed esaurienti elementi di accusa formulati nel rapporto della Guardia di Finanza ed assunti dalla Commissione Disciplinare a base della decisione impugnata, quest'ultima non appare seriamente censurabile nella parte in cui motiva che le argomentazioni difensive del Cherubini non sono state supportate da idonea documentazione.

Sulla base delle predette motivazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto calciatore Cherubini Gianluca.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DAL CALC. DANOTTI ANGELO, ATTUALMENTE NON TESSERATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.2.2009 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 93 E 94 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 5.12.2008)

La decisione impugnata ha per oggetto l'avvenuto pagamento “in nero” da parte della società Giulianova Calcio di emolumenti al ricorrente, emersi da accertamenti di carattere fiscale compiuti dalla Guardia di Finanza relativamente al periodo febbraio-marzo 2007.

Con i primi due motivi di gravame, la difesa del Danotti eccepisce l'intervenuta prescrizione del procedimento sulla base dell'art. 18, comma 4, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti in contestazione. E ciò in quanto il predetto calciatore per la Stagione Sportiva 2007/2008 non era più tesserato per la soc. Giulianova, alle cui dipendenze era stato vincolato soltanto sino alla data del 30.6.2006. Ora, quanto alla decorrenza del termine prescrizione, non è da confondere il tempo nel quale sono avvenute le prestazioni che hanno dato luogo come corrispettivo al pagamento “in nero” per la loro remunerazione con la data in cui questo è, in effetti, avvenuto. Ed è stato, fra l'altro, al riguardo accertato dalla

Guardia di Finanza che ogni tesserato non percepiva lo stipendio in relazione al mese od al periodo di effettiva spettanza, ma spesso il pagamento avveniva con importi arretrati anche di diversi mesi. D'altra parte, se è vero che le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui sono maturati, non può non tenersi presente: a) che l'attività di verifica della Guardia di Finanza si è conclusa in data 23.5.2007; b) che, ai fini dell'indagine in questione, sin dall'8.10 2007 la Procura Federale aveva richiesto alla Lega Italiana Calcio Professionistico i dati relativi al censimento dei tesserati della società Giulianova Calcio S.r.l. per le Stagioni Sportive dal 2001 al 2007; c) che dal verbale di constatazione della Guardia di Finanza acquisito in copia dalla Procura Federale risulta che per l'intero periodo dal 2002 al febbraio 2007 i mastri di conto "*Debiti verso il personale*", "*Cassa principale*" e "*Tercas*" erano stati utilizzati per pagare non solo gli emolumenti ufficiali, ma anche quelli corrisposti fuori busta ai propri tesserati. Sicchè, anche a voler prendere in considerazione l'eventualità di una intervenuta prescrizione per la Stagione Sportiva 2005/2006, questa risulterebbe non ancora compiutamente maturata o comunque interrotta dall'attività inquirente tempestivamente già iniziata e poi compiutamente svolta.

Con il terzo motivo lo stesso calciatore lamenta di non aver avuto notizia né del procedimento, né della condanna con cui esso si è concluso, per essergli stati gli atti relativi comunicati presso la sede della Ternana Calcio, società nella quale era stato tesserato sino al 30.6.2008, ma dalla quale si era successivamente svincolato. Sta di fatto che l'art. 8, comma 8, C.G.S. prevede alla lettera b) che la comunicazione degli atti possa essere effettuata presso la sede della società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento ed è quanto nella fattispecie è puntualmente avvenuto. La circostanza, poi, che la predetta società non si sia preoccupata di informare l'interessato è materia che pertiene ai rapporti fra di essi e non incide sulla validità della pronuncia emessa dalla Commissione Disciplinare.

Nel merito, infine, non sembra da accogliere neppure la tesi sulla non cumulabilità delle fattispecie descritte rispettivamente all'art. 1 C.G.S. ed agli artt. 93 e 94 delle N.O.I.F.. La prima disposizione sancisce, infatti, l'obbligo di comportamento secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva; le altre due, invece, il rispetto dei contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori professionisti.

Ora è da considerare che la punibilità per l'inosservanza dei doveri di cui alla norma del Codice non è affatto una norma di chiusura, ma ha un sua autonoma ragion d'essere, in quanto può avvenire indipendentemente dall'esistenza e dal vincolo derivanti da pregresse convenzioni contrattuali. L'inosservanza di queste ultime, a sua volta, se nella maggioranza dei casi può dar luogo a fattispecie riconducibili anche a slealtà, scorrettezza e mancanza di probità non è da escludere che si realizzi anche in situazioni diverse da quelle. Cosicché ne risulta chiaramente evidenziata una sua distinta ricostruzione, corrispondentemente alla differenza di struttura, di *ratio* e di funzione che è predisposta a svolgere nel sistema dell'ordinamento sportivo.

Né si presenta maggiormente persuasiva l'argomentazione che si basa sulla asserita percezione da parte del Danotti di non più di 543 euro che sarebbero da imputare non a retribuzione, ma a parte del rimborso per una serie di trasferte in precedenza debitamente autorizzate come spese di rientro a carico della società, da tale signor Enzo Cavallaro, "*collaboratore*" della società non meglio qualificato ed identificato e successivamente deceduto. La versione fornita appare, fra l'altro, in contrasto con il contratto depositato in fotocopia e redatto il 17 gennaio 2006, dal quale si evince la pattuizione conclusa con il vice presidente signor Quartaglia Gaetano per una ulteriore corresponsione di € 1.500,00 per "*indennità trasferte*" da comprendere comunque anch'essa nel compenso complessivamente concordato. La differenza fra la somma di € 2.512, 32 dedotta dalla Guardia di Finanza sulla base delle scritture contabili della società e quella di cui all'allegato 29, che indica al riguardo invece soltanto € 543,00, si deve con tutta probabilità al fatto che soltanto per quest'ultimo parziale versamento si è potuto procedere nella imputazione in quanto non caduto, come i precedenti, in prescrizione. Ma è evidente che, ai fini dell'accertamento sull'esistenza di una responsabilità per l'illecito commesso e contestato, occorre prendere in esame l'esistenza di un pagamento avvenuto fuori busta e non la sua entità e che contrattualmente, nonostante la tesi difensiva ora formulata, si trattava pur sempre di una voce da ascrivere a compenso.

Da ultimo, è appena il caso di ribadire la irrilevanza di ogni censura svolta in relazione ad un preteso eccesso di rigore nella decisione in esame, posta a confronto con altre pronunce concernenti fattispecie che si pretendono analoghe. Sta di fatto che non esiste nel nostro ordinamento giuridico, ed in particolare in quello sportivo, il c.d. vincolo del precedente, che oltre tutto riceve in altri sistemi come quelli di tradizione anglosassone ove risulta praticato applicazioni meno ampie e generalizzate di quanto comunemente si ripete.

Il ricorso si rivela, pertanto, infondato in ogni sua parte e come tale deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Danotti Angelo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Maurizio Greco

Publicato in Roma il 9 Ottobre 2009

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete